



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 4 novembre 2010

n. 4166 prot.

Ai Presidenti e ai magistrati
delle sezioni civili del
Tribunale di Bologna
e delle Sezioni distaccate
di Imola e di Porretta T.

e p.c.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Bologna

Oggetto : notifiche a mezzo posta a società di capitali; effetti della sentenza n. 19246/10 Cass. civ. sez. un. e orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Bologna

Nella riunione del 19 ottobre u.s. dei magistrati delle sezioni civili sono state esaminate e discusse, fra l'altro, le seguenti questioni :

- 1) notifiche a mezzo posta alle società di capitali e necessità o meno dell'invio dell'ulteriore raccomandata da parte dell'agente postale in caso di mancata consegna del piego personalmente al destinatario;
- 2) effetti immediati della sentenza 9.9.2010 n. 19246 della Cassazione civile, sezioni unite, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo cui i termini di costituzione dell'opponente sono automaticamente ridotti alla metà, ai sensi dell'art. 645, u.c., c.p.c., *per il solo fatto che l'opposizione sia stata proposta*, e ciò in evidente contrasto con il precedente indirizzo giurisprudenziale che prevedeva il dimezzamento dei termini di costituzione solo nell'ipotesi di effettiva assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello legale.

Quanto alla prima questione l'orientamento giurisprudenziale condiviso dalla quasi totalità dei magistrati delle sezioni civili, e che, d'ora in poi, sarà adottato da tutti i giudici del Tribunale, consiste nel ritenere non necessario, nell'ipotesi di atto da notificare ad una società di capitali, l'invio, ai sensi dell'art. 7, 6°



Tribunale di Bologna

Presidenza

comma, legge n. 890/82, così come modificato dalla legge n. 31/08, della raccomandata al legale rappresentante della società di capitali quando la consegna del piego venga effettuata ad un dipendente di detta società. E ciò in conformità all'interpretazione data da Poste Italiane s.p.a., con comunicazione interna 16.1.2009, alla sopra richiamata disposizione di legge, secondo cui “la Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN) non deve essere eseguita quando l'atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell'atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante” e che “in via di eccezione, e nonostante sin tratti di atto diretto a persona giuridica, la CAN dovrà essere comunque emessa quando : 1) nell'atto da notificare sia indicata la qualità del legale rappresentante e siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale della persona fisica; quindi, in questo caso la notifica si intende fatta alla persona fisica e ne segue le regole; 2) l'atto diretto a persona giuridica sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede”.

Riguardo alla seconda questione si è posto il problema se la costituzione dell'opponente entro i dieci giorni dalla notifica dell'atto di opposizione ma oltre il quinto giorno comporti l'improcedibilità o meno dell'opposizione per i processi in corso e sia comunque possibile la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Dopo ampia discussione è univocamente emerso l'orientamento :

- a) di uniformarsi, a decorrere dalla data di pubblicazione (9.9.2010) della sentenza Cass. civ. sez. un. n. 19246/10, al nuovo indirizzo giurisprudenziale che ha mutato radicalmente il precedente consolidato indirizzo in base al quale il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente era automaticamente ridotto a cinque giorni solo quando quest'ultimo si era avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello legale;
- b) di ribadire che debbano comunque essere tutelate, in conformità ai principi costituzionali del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.) le aspettative processuali (rectius : l'incolpevole affidamento) dell'opponente, che ha introdotto il giudizio nella vigenza del precedente orientamento interpretativo giurisprudenziale, nei riguardi del “diritto vivente” risultante dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità e nel rispetto dei principi costituzionali del diritto alla difesa e del giusto processo;
- c) di lasciare alla discrezionalità dei singoli giudici di adottare in concreto gli strumenti giuridici ritenuti più idonei alla tutela processuale



Tribunale di Bologna

Presidenza

dell'opponente ricorrendo o alla rimessione in termini – da considerarsi, in questo caso, quale rimedio, fondato su un errore scusabile, per escludere la tardività della costituzione dell'opponente e per consentire la procedibilità dell'opposizione instaurata nella vigenza del precedente orientamento giurisprudenziale ma non certamente per rinnovare il giudizio e per svolgere un'ulteriore attività (cfr. in questo senso : Cass. civ., sez. II, ord. 17.6.2010 n. 14627) - o rigettando l'eccezione di improcedibilità sulla base del principio della irretroattività dello "ius superveniens" derivante dal radicale cambiamento da parte della Cassazione del proprio precedente e consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di interpretazione di norme processuali (c.d. *overruling*) (cfr. in questo senso : Tribunale di Varese, 8.10.2010) ;

- d) di lasciare alla valutazione discrezionale del giudice istruttore della causa di decidere, con sentenza non definitiva, la questione relativa alla procedibilità dell'opposizione o di riservare tale decisione unitamente alla decisione del merito;
- e) di invitare gli avvocati del foro di Bologna ad adeguarsi al recentissimo insegnamento delle Sezioni Unite e ad osservare quindi, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini dimezzati per la costituzione in giudizio;
- f) di auspicare che il legislatore intervenga sollecitamente, così come auspicato dal Consiglio Nazionale Forense, al fine di fornire un'interpretazione autentica dell'art. 645, u.c., c.p.c.

Per quanto mi riguarda, qualora giudici del Tribunale di Bologna siano investiti direttamente della questione, li esorto a deciderla, con la maggiore tempestività possibile, sulla base degli uniformi orientamenti emersi in modo da creare precedenti giurisprudenziali, cui possano riferirsi anche tutti gli altri giudici dell'Ufficio.

IL PRESIDENTE

(dr. Francesco SCUTELLARI)